CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO

NR. 19/Ufficio acquisti

OGGETTO: FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DEL CONSORZIO.
CIG ZD108A68A0

IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 160/97 del 02/10/97 con la quale si individuavano, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 25/02/1995 n. 77 e s.m.i., i Responsabili dei Servizi del Consorzio;

visto il decreto del Presidente del Consorzio n. 8/97 del 21/10/1997, con il quale si nominava il Responsabile dell'Area Amministrativa;

con i poteri:

1. dell'art. 8 del Nuovo Ordinamento Professionale del Personale degli Enti Locali del 31/03/99;
2. dell'art. 9 del vigente Regolamento Consortile sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29/01 del 15/03/2001 con la quale si istituivano le posizioni organizzative del Consorzio;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15/A/2012 del 04/05/2012 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e la Relazione Previsionale Programmatica 2012/2014 e s.m.i.;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31/2012 del 27/07/2012 con la quale si approvava il PEG per l'esercizio 2012;

atteso che con la citata deliberazione n. 31 del 27/07/2012 si dava altresì mandato al Direttore/Responsabili di Area di assumere impegni di spesa sul bilancio pluriennale nel limite degli stanziamenti nello stesso previsti, qualora l'assunzione dell'impegno di spesa dovesse avvenire, per esigenze gestionali, prima dell'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio cui l'impegno si riferisce;

attesa la necessità di procedere alla fornitura di carburante per gli automezzi di servizio in dotazione al Consorzio;

considerato che la società Esso Italiana S.r.l, ha deciso di porre termine a far data dal 28/02/2013 alle convenzioni in essere relative alle forniture di carburante alle Pubbliche Amministrazioni con pagamento a mezzo Esso Card (vedi lettera prot. 403 del 17/01/2013), e nel contempo l'eventuale contratto standard proposto unilateralmente dalla stessa Società non è accettabile per l'Ente pubblico in quanto le regole aziendali di gestione del credito (addebito diretto in conto a mezzo di RID bancario) esulano dalle modalità di pagamento possibili per la Pubblica Amministrazione;

richiamato l'art.1"*Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure*" del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135/2012 " che testualmente recita: "*Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.*"

richiamato l'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n 488 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

dato atto che sul sito istituzionale della Consip, "acquistinretepa", nell'area Convenzioni sono attive due tipologie diverse di convenzione e precisamente : A) carburante da autotrazione mediante fuel Card B) Carburante rete Buono Acquisto 5

Accertato che la Convenzione per la fornitura di carburante tramite tessere a bande magnetiche è stata aggiudicata per il lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte , Liguria, Lombardia) alla TOTALERG;

Preso atto che i distributori TOTAL ERG hanno una presenza minimale sul territorio Consortile (due soli distributori convenzionati, uno posizionato a Susa e l'altro a Chiusa San Michele) e pertanto le condizioni offerte non sono comparabili con le necessità di approvvigionamento dell'Ente i cui automezzi sono dislocati per lo più sui tre poli territoriali (Susa, Sant'Antonino, Avigliana) e pertanto l'approvvigionamento di carburante presso i distributori TOTALERG creerebbe dispersioni di risorse per gli inutili spostamenti sul territorio;

Attesa pertanto, la necessità di rivolgersi alla convenzione "Carburante Rete – buoni acquisto 5" che consente la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto presso i distributori Eni S.p.a convenzionati;

considerato che i distributori convenzionati hanno una presenza capillare sul territorio e sono dislocati in luoghi che possono soddisfare i fabbisogni di approvvigionamento dell'intero parco autovetture del Consorzio (6 distributori posizionati a: Borgone Susa, Sant'Antonino di Susa, Villar dora, SUSA, Avigliana, Almese);

Preso atto delle condizioni stipulate nella convenzione tra la Consip e l'Eni S.pa e precisamente :

- importo nominale del singolo buono pari ad € 20,00
- importo nominale minimo di ciascun Ordinativo deve essere maggiore o uguale a Euro 5.000,00
- per ogni Unità Ordinante, è previsto un massimo di cinque Ordinativi per anno.
- I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione ordinante in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

- I buoni Acquisto richiesti sono recapitati a domicilio presso il Luogo di Consegna indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura e consegnati ad uno degli Incaricati alla Ricezione indicati dall'Amministrazione stessa nel medesimo Ordinativo di Fornitura.
- I prezzi dei carburanti sono legati all'andamento del mercato petrolifero nazionale, e possono subire nel tempo delle fluttuazioni, fermo restando uno sconto fisso sul litro di carburante.I prezzi di fatturazione dei Buoni Acquisto sono legati alle rilevazioni settimanali dei prezzi pubblicati su un listino di riferimento per ciascuna categoria di carburante.
- I prezzi di fatturazione, per ogni singolo lotto, sono calcolati applicando lo sconto di seguito riportato al prezzo rilevato dalla C.C.I.A.A. di Milano:
  relativo a ciascuna tipologia di prodotto alla pompa (410/20 per la benzina super senza piombo, 410/30 per il gasolio);
  indicato nella pubblicazione - attualmente presente sul sito della C.C.I.A.A. di Milano - "Rilevazione quindicinale" (periodo di rilevazione più recente);
  "disponibile" alla data di ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura per i Buoni Acquisto. I prezzi contenuti in ciascuna "Rilevazione quindicinale" sono considerati "disponibili" dal lunedì successivo alla data della "Rilevazione quindicinale" medesima.
  Lo sconto ottenuto, uguale per tutti i lotti, è pari a 0,0726 €/litro comprensivo di iva al 21%.

richiamato l'art 163 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

richiamato l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

richiamato il combinato disposto degli art. 7, comma1 lettera e),e 13, comma 4, lettera e) del Regolamento consortile per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000

DETERMINA

1) Di aderire alla convenzione Consip "Carburante rete- Buoni acquisto 5 – lotto 1" per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto dal taglio nominale di € 20,00, spendibili presso le stazioni di servizio Eni abilitate al servizio;
2) Di dare atto che l'adesione è a titolo sperimentale, al fine di verificare la sostenibilità del servizio offerto e la sua rispondenza alle esigenze dell'Ente;
3) Di dare atto che la spesa complessiva per il primo ordinativo pari ad € = 5.000 trova copertura finanziaria sul Tit 1 Funz. 10, Serv. 04, Int. 02, cap. Peg. 1020 del Bilancio di Previsione anno 2013, in fase di predisposizione.

Susa 13/02/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
(Dott. Paolo ALPE)

ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'ATTO

Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Si attesta la regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 13 FEB. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 13 FEB. 2013, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Susa, _____

IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO